PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

# Art. 67 (Capitolato Allegato F)

Dopo il periodo di quindici anni il Governo potra′ riscattare in qualunque tempo la concessione della strada ferrata; dovra′ pero′ esserne dato avviso al concessionario almeno un anno prima che si venga a questo atto di espropriazione. Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dal concessionario nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorra′ effettuare il riscatto, si dedurranno le due minori annate e si stabilira′ il medio netto delle altre tre. Determinato cosi′ il prodotto netto, lo si capitalizzera′ in ragione del cento di capitale per cinque di rendita, e si corrispondera′ al concessionario sul capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, o veramente gli si paghera′ al momento del riscatto il capitale suddetto.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative |
| Estremi | Legge 14 maggio 1865, n. 2279 |
| Partizione | Capitolato Allegato F |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-67/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it